



# COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

---

## ORDINANZA SINDACALE

N. 52 DEL 17/07/2025

**OGGETTO: Ripristino parziale della circolazione lungo la strada Provinciale Casaluce Teverola - tratto di competenza del comune di Casaluce -mediante l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e mantenimento del divieto di transito ai mezzi pesanti.**

### PREMESSO CHE:

in data 11/07/2025 lungo la strada Provinciale Casaluce Teverola all'altezza con via Napoli sul tratto di competenza del Comune di Teverola, si verificava un cedimento strutturale del manto stradale, in merito al quale intervenivano Vigili del Fuoco e il Comune di Teverola con ordinanza n. 35 dell'11/07/2025 acquisita agli atti dell'Ente in data 14/07/2025 prot. N. 10403, ordinava la chiusura al traffico veicolare dall'incrocio con via Napoli II trav. all'incrocio con via Piro Consortile;

la chiusura dell'arteria in oggetto comportava la necessità di deviare la circolazione dei mezzi pesanti su percorsi alternativi giusta ordinanza settoriale n. 51 prot. N. 10460 del 14/07/2025 del Comune di Casaluce;

che con nota prot. N. 10164 del 16/07/2025 si chiedeva al Comune di Teverola di voler comunicare lo stato degli atti e l'esito degli accertamenti o delle determinazioni assunte in ordine alla risoluzione delle problematiche che avevano determinato la chiusura della strada, nonché eventuali tempistiche per la riapertura, anche parziale, della stessa;

per le vie brevi, il Comune di Teverola rappresentava l'impossibilità, da parte del proprio Ufficio Tecnico, di procedere tempestivamente all'affidamento e all'esecuzione degli interventi di ripristino;

**Visto** il fonogramma dei Vigili del Fuoco n. 13893/25 trasmesso per le vie brevi al Comune di Casaluce soltanto in data 17/07/2025, dal quale non si evince l'inibizione al traffico veicolare di tutta la carreggiata, ma limitatamente alla parte di competenza del Comune di Teverola;

**CONSIDERATO CHE:**

la strada in questione rappresenta una delle principali arterie di collegamento tra i Comuni limitrofi, utilizzata quotidianamente da residenti, lavoratori e mezzi di pubblica utilità;  
che la porzione della carreggiata di competenza del Comune di Casaluce non viene indicata nel fonogramma dei Vigile del Fuoco;  
essa costituisce anche un importante collegamento con gli assi di supporto regionali;  
lungo tale tratto stradale insistono numerose attività commerciali, le quali subiscono gravi disagi a causa della prolungata chiusura al traffico;  
la porzione di carreggiata di competenza del Comune di Casaluce non presenta cedimenti e risulta idonea alla riapertura, seppur in modalità controllata e limitata;  
permane la necessità di escludere dal transito i mezzi pesanti già oggetto di ordinanza n. 51 del 14/07/2025;  
la riapertura in modalità senso unico alternato con regolazione semaforica consente di contemperare le esigenze di sicurezza stradale con quelle della mobilità urbana ed economica del territorio

si ritiene pertanto opportuno, al fine di tutelare l'interesse pubblico, disporre la riapertura in senso unico alternato con l'ausilio di impianti semaforici;

**VISTI**

gli art 5, 6, 7 e 37 del D.lgs. n.285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e s.m.i. ;  
il D.P.R. n.495 del 28/12/1992 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i. ;  
il D.lgs. n.267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali;  
il D.L. n.733/08 del 24/07/2008 Pacchetto Sicurezza e ss.mm.ii. ;  
la L. n.241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii. ;  
la comunicazione informale intercorsa con il Comune di Teverola;

**RITENUTO**, pertanto, che non sussistano motivi ostativi alla riapertura al traffico della corsia di competenza del Comune di Casaluce;

**ORDINA**

1. La riapertura parziale al traffico veicolare lungo la strada Provinciale Teverola Casaluce, nel solo tratto di competenza del Comune di Casaluce, mediante l'istituzione

del senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile da posizionarsi a cura del Comune di Teverola;

2. Il divieto di transito lungo la medesima strada per i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva superiore a 3,5 e 7,5 tonnellate, come già stabilito con ordinanza n. 51 del 14/07/2025;

3. Che la segnaletica temporanea necessaria (verticale e luminosa) sia preventivamente installata dal Comune di Teverola per delimitare e segnalare il solo tratto danneggiato di propria competenza interdetto, al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza;

4. La presente Ordinanza avrà efficacia a decorrere dalla data in cui il Comune di Teverola avrà provveduto all'installazione della segnaletica necessaria per delimitare l'area interdetta e dell'impianto semaforico mobile per garantire il senso unico alternato, installato conformemente alle norme del vigente Codice della Strada;

5. **Che** la presente ordinanza sia resa pubblica ai cittadini tramite avvisi pubblici, affissione all'albo pretorio del Comune e pubblicazione su sito internet del Comune e sia trasmessa:

alla Locale Stazione Carabinieri di Teverola;  
al Commissariato di Aversa;  
alla Questura di Caserta;  
alla Prefettura di Caserta;  
al servizio sanitario 118;  
all'AIR Campania;  
Alle aziende di trasporto merci locali;  
Al Comune di Teverola

Secondo lo stato di avanzamento dei lavori che interesseranno il tratto di via Provinciale Teverola Casaluce, saranno di volta in volta istituiti ulteriori nuovi obblighi e divieti atti a garantire la circolazione.

Qualsiasi danno a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di ripristino e per la mancata osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza saranno a completo carico dei soggetti individuati dal Comune di Teverola, in funzione delle responsabilità di ciascuno di essi, ritenendosi questa Amministrazione completamente sollevata da ogni responsabilità in merito.

**Che** il Comando Polizia Municipale, il Comando Stazione Carabinieri ed i restanti organi di polizia stradale vigilino in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

**AVVERTE**

1. Che a norma dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Campania, competente per territorio, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
2. CHE in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti in merito.

**Il Sindaco**  
**f.to LUONGO FRANCESCO**